

REGOLAMENTO (CE) N. 905/97 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1997

che determina i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione per le ciliegie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore degli ortofrutticoli⁽²⁾, prevede, all'articolo 2, che vengano stabiliti i livelli limite e i relativi periodi di applicazione;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura⁽³⁾ stabilisce i criteri per la fissazione, da parte della Commissione, dei livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali a taluni ortofrutticoli; che a norma del paragrafo 6 dello stesso accordo i periodi di applicazione dei dazi possono essere fissati in funzione delle caratteristiche dei prodotti deperibili e stagionali;

considerando che, in applicazione dei criteri succitati, occorre fissare il volume limite per le ciliegie al livello indicato nell'allegato del presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il livello limite per l'applicazione dei dazi addizionali all'importazione di ciliegie, di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1555/96 è fissato, per la campagna 1997/1998, nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 193 del 3. 8. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.

ALLEGATO

Codice NC	Periodi di applicazione	Volumi limite di applicazione (tonnellate)	Designazione delle merci
0809 20 31 0809 20 39 0809 20 41 0809 20 49 0809 20 51 0809 20 59 0809 20 61 0809 20 69	21 maggio-10 agosto	35 721	Ciliegie